



Modello di statuto

(Stato: 28.10.2022)

I.	Nome, sede, fine e patrimonio della fondazione	2
Art. 1	Nome e sede	2
Art. 2	Fine	2
Art. 3	Patrimonio	2
II.	Organizzazione della fondazione	2
Art. 4	Organi della fondazione	2
Art. 5	Consiglio di fondazione e composizione	3
Art. 6	Durata della carica	3
Art. 7	Costituzione e completamento	3
Art. 8	Competenze	3
Art. 9	Revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione	3
Art. 10	Decisione	4
Art. 11	Ufficio di revisione	4
Art. 12	Anno di esercizio	4
Art. 13	Responsabilità degli organi della fondazione	5
Art. 14	Regolamenti	5
III.	Modifica dello statuto e soppressione della fondazione	5
Art. 15	Modifica dello statuto	5
Art. 16	Soppressione	5

Modello di statuto

I. Nome, sede, fine e patrimonio della fondazione

Art. 1 Nome e sede

Mediante il presente atto è costituita una fondazione ai sensi degli artt. 80 segg. CC, denominata «Fondazione...».

La fondazione ha sede a [luogo]. Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 2 Fine

Il fine perseguito dalla fondazione è [...].

Conformemente al fine perseguito, la fondazione è attiva [a luogo X / nel Cantone di Y / nella regione di Z / in tutta la Svizzera / sul piano internazionale] (sottostanno alla vigilanza dell'AVF soltanto le fondazioni attive sul piano nazionale e/o internazionale).

Il fondatore / la fondatrice si riserva espressamente il diritto di richiedere una modifica del fine della fondazione conformemente all'articolo 86a CC. (clausola opzionale)

Art. 3 Patrimonio

Il fondatore / la fondatrice destina alla fondazione un capitale iniziale di [...] franchi (almeno 50 000 franchi) in contanti.

Ulteriori liberalità, sia da parte del fondatore / della fondatrice che di altre persone, sono possibili in qualsiasi momento.

Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti.

II. Organizzazione della fondazione

Art. 4 Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- l'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto, per la fondazione, l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
- la direzione, qualora nominata dal consiglio di fondazione;
- [altri]. (se del caso)

Ulteriori organi possono essere previsti in un regolamento.

Modello di statuto

Art. 5 Consiglio di fondazione e composizione

L'amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto di almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.

Almeno uno dei membri del consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

I membri del consiglio di fondazione sono di norma attivi a titolo onorifico. Il rimborso dei costi/spese effettivi rimane possibile.

oppure

Il Consiglio di fondazione può prevedere un'indennità adeguata per i suoi membri. I dettagli sono disciplinati in un regolamento da sottoporre, per esame, all'autorità di vigilanza. **(Attenzione, possibili conseguenze fiscali per la fondazione)**

Art. 6 Durata della carica

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per [...] anni. Il periodo amministrativo termina automaticamente in caso di incapacità di discernimento incompatibile con il mandato o in caso di decesso. È ammessa la rielezione. Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il consiglio di fondazione, per il periodo restante è necessario procedere a elezioni suppletive.

Art. 7 Costituzione e completamento

Il consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo per cooptazione.

Art. 8 Competenze

Quale organo superiore della fondazione, il consiglio di fondazione assume tutte le competenze che negli statuti, in un regolamento o in una decisione formale messa a verbale non sono espressamente affidate a uno o più membri del consiglio, a un altro organo o a terzi.

Il consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti irrevocabili:

- disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
- nominare e revocare i membri del consiglio di fondazione, l'ufficio di revisione e i membri di eventuali altri organi della fondazione;
- approvare il bilancio e il conto annuale della fondazione;
- presentare richieste all'autorità di vigilanza (modifica degli statuti, soppressione ecc.);
- tutti gli altri compiti connessi all'esercizio dell'alta direzione della fondazione.

Art. 9 Revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione

La revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione per motivi gravi è possibile in qualsiasi momento. Motivi gravi sono dati, in particolare, quando il membro interessato viola gli obblighi che gli incombono nei confronti della fondazione oppure quando non è più in grado di esercitare correttamente la sua funzione. Il membro interessato non partecipa alle deliberazioni e alla votazione, ma deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito precedentemente.

Modello di statuto

Art. 10 Decisione

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, a condizione che nell'atto costitutivo, negli statuti o in un regolamento non sia prevista una maggioranza qualificata. Il voto espresso dal presidente decide l'esito di una votazione in caso di parità di voti. Le discussioni e le decisioni sono messe a verbale.

A condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le deliberazioni e le decisioni, si considerano presenti anche i membri che partecipano per telefono o in videoconferenza o con altri mezzi di comunicazione analoghi.

Le deliberazioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche per scritto, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale. In questo caso, la maggioranza da raggiungere è sempre calcolata sulla base dell'intero consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma almeno *[due volte]* all'anno.

Il presidente può convocare il consiglio di fondazione in qualsiasi momento a sua discrezione o su richiesta scritta di *[due]* membri. Il termine di preavviso per la convocazione è di *[trenta]* giorni. Con il consenso scritto di tutti i membri, il consiglio di fondazione può riunirsi anche senza rispettare il termine di preavviso.

In caso di conflitto d'interessi il membro interessato si ricusa. Quest'ultimo non partecipa né alle deliberazioni né alla votazione, ma deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito precedentemente. La riconsiliazione deve essere iscritta nel processo verbale.

Art. 11 Ufficio di revisione

Conformemente alle disposizioni di legge, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare il conto annuale della fondazione.

Se i requisiti sono soddisfatti, il consiglio di fondazione può chiedere all'autorità di vigilanza di esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione secondo l'art. 83b CC. Se l'autorità di vigilanza concede l'esonero, la decisione va parimenti iscritta nel registro di commercio.

L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC).

Art. 12 Anno di esercizio

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile. Il primo anno di esercizio termina il 31 dicembre [...].

Alla fine dell'anno di esercizio, il consiglio di fondazione allestisce il conto annuale e lo sottopone all'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto, per la fondazione, l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Il consiglio di fondazione approva il conto annuale revisionato dall'ufficio di revisione e il rapporto d'attività e li trasmette all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Modello di statuto

Art. 13 Responsabilità degli organi della fondazione

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione in seno alla fondazione rispondono personalmente dei danni che cagionano violando, intenzionalmente o per negligenza, i loro obblighi.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della propria colpa e delle circostanze.

Art. 14 Regolamenti

Il consiglio di fondazione può emanare uno o più regolamenti sui dettagli dell'organizzazione e/o le attività della fondazione.

I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

III. Modifica dello statuto e soppressione della fondazione

Art. 15 Modifica dello statuto

Il consiglio di fondazione può chiedere mediante una sua decisione all'autorità di vigilanza di modificare gli statuti conformemente agli art. 85, 86 oppure 86b CC.

Il fondatore / la fondatrice si riserva espressamente il diritto di richiedere una modifica del fine della fondazione secondo l'art. 86a CC. (clausola opzionale)

Art. 16 Soppressione

La fondazione può essere soppressa soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC) e soltanto mediante decisione dell'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione designa un beneficiario a cui devolvere un eventuale patrimonio residuo. Quest'ultimo deve perseguire un fine identico o simile a quello della fondazione.

oppure (nel caso di fondazioni esenti da imposte)

Il patrimonio residuo sarà trasferito a un'istituzione esente da imposte con un fine identico o simile».

Una reversione del patrimonio della fondazione al fondatore o alla fondatrice, oppure ai loro successori legali, è esclusa.